



REGIONE DEL VENETO



## PROTOCOLLO DI INTESA

“Protocollo per il superamento delle criticità della filiera della logistica”

tra

Regione del Veneto - Veneto Lavoro - CGIL Veneto - CISL Veneto - UIL Veneto -  
Confcooperative Veneto - Legacoop Veneto - Confartigianato Veneto - Confcommercio Veneto  
- CNA Veneto/CNA Fita - Confapi Veneto - Federazione Autotrasportatori Italiani FAI Veneto

## PREMESSO CHE

- la filiera della logistica viene intesa in un'ottica di sistema includendo sia le imprese che realizzano una o più fasi di processi logistici sia le aziende committenti;
- nel territorio veneto la filiera esprime dimensioni importanti con la presenza di poli logistici di rilievo regionale, nazionale e internazionale;
- la Regione del Veneto considera la filiera logistica strategica per l'economia e per il tessuto sociale regionale e nazionale;
- la filiera della logistica è stata interessata da un'evoluzione profonda, caratterizzata da dinamiche e fasi di diversa natura:
  - ✓ dagli anni successivi alla crisi del 2008, le imprese hanno attuato una diffusa esternalizzazione di processi/fasi/attività di produzione di beni e servizi con una conseguente crescita degli affidamenti dei servizi logistici ad imprese e cooperative

sociali o di produzione e lavoro;

- ✓ queste operazioni hanno avuto ricadute significative nei confronti dei lavoratori innescando anche fenomeni di illegalità nei luoghi di lavoro; tali comportamenti, in molti casi, hanno visto il coinvolgimento di lavoratori in condizioni di disagio;
  - ✓ negli ultimi anni e con un'accelerazione causata dalla pandemia da Covid-19, si è evidenziata una nuova fase di trasformazione strutturale in risposta all'evoluzione generata dalla digitalizzazione nell'ambito dei sistemi di produzione/erogazione dei servizi logistici e dall'evoluzione delle abitudini dei consumatori con la crescita esponenziale del commercio elettronico;
  - ✓ in risposta all'evoluzione più recente, alcune grandi imprese hanno internalizzato fasi produttive e logistiche generando o ampliando poli logistici di grande dimensione;
  - ✓ operano nella filiera della logistica, come appaltatori, anche delle imprese di nuova costituzione, senza dotazione patrimoniale adeguata agli appalti che si aggiudicano;
  - ✓ la transizione ha evidenziato criticità di sistema dovute alla *governance*, con particolare riferimento alle tensioni tra le parti e al rischio che le relazioni industriali assumano modalità degenerative;
- in questo ambito riveste assoluta importanza la garanzia del pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa, nonché il miglioramento delle condizioni di sicurezza all'interno dei siti produttivi, anche al fine di contrastare il lavoro irregolare o sommerso, attuato anche attraverso illecite esternalizzazioni di lavoro, compresi i distacchi transnazionali; si evidenzia, pertanto, la necessità di un puntuale e costante monitoraggio dei fenomeni irregolari e patologici, al fine di prevenirli e ridurre l'impatto sociale, attraverso azioni concrete che incrementino la trasparenza, la legalità e la tutela del lavoro;
  - nel contempo, in risposta alle trasformazioni intervenute e in funzione dell'evoluzione desiderata verso un sistema di filiera sempre più sostenibile a livello sociale, economico e ambientale, si evidenzia la necessità di delineare un percorso di respiro strategico, condiviso tra tutti i firmatari, che punti alla ridefinizione del modello di *governance*.

#### VISTI

- l'art. 45, comma 1, della Costituzione, che riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata;
- la Legge 7 novembre 2000, n. 327 e successivi decreti ministeriali in merito alla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto;
- la Legge 3 aprile 2001, n. 142 relativa alla revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore;
- il TU in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. n. 81/2008;
- il D.lgs. n. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la Legge n. 122 del 7 luglio 2016 che all'art. 30, novellando l'art. 29 comma 3 del D.lgs. n. 276/2003 definisce le disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore;
- l'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, contenente il principio della responsabilità solidale fiscale del committente e la normativa del cd. DURF;

- il protocollo d'intesa sottoscritto il 10 ottobre 2007 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, tra l'altro, ha istituito l'Osservatorio permanente sul lavoro nelle cooperative in ambito provinciale;
- la Legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009;
- la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e smi;
- il protocollo sulla legalità sottoscritto con la Regione Veneto e le Parti sociali del luglio 2019.

## LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Articolo 1 (Finalità)

1) **Tutte le Parti** concorrono, per quanto di propria competenza, a:

- a) garantire la tutela dei principi di legalità e di leale concorrenza;
- b) attuare politiche attive di contrasto alle pratiche di concorrenza sleale, di elusione della legalità e di *dumping* sociale, nonché di tutela dell'occupazione e dei lavoratori nei cambi d'appalto, con particolare attenzione all'uso distorto di possibili agevolazioni fiscali e contributive, soprattutto se tracenti origine dalla collocazione della sede legale in altre regioni;
- c) sostenere la legalità tra le imprese sviluppando la cultura del rispetto dei principi etici e di correttezza retributiva, contributiva e fiscale;
- d) contribuire, secondo le proprie competenze, all'innovazione tecnologica e organizzativa dei soggetti fornitori, tenendo conto delle peculiarità dei diversi modelli societari e imprenditoriali che le caratterizzano;
- e) contrastare lo sfruttamento lavorativo, l'utilizzo del lavoro nero o di qualsiasi forma di lavoro irregolare.

2) Le Parti datoriali e sindacali sottoscrittrici si impegnano a promuovere tra i propri associati la tutela dell'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché l'applicazione dei trattamenti retributivi e normativi del CCNL cd "leader" del settore della Logistica, sottoscritto dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### Art. 2 (Attività congiunte)

1) Saranno oggetto di particolare attenzione nell'ambito delle finalità dichiarate nel precedente articolo le seguenti attività:

- a) realizzare azioni di informazione e/o formazione dei lavoratori, nonché di promozione della cultura della salute e della sicurezza, da realizzarsi in modo coordinato tra le organizzazioni sindacali, datoriali e la Regione, anche con il coinvolgimento degli Enti bilaterali, ai sensi dell'art. 10 T.U. 81/2008;
- b) eseguire l'attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle tematiche di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative;

- c) favorire l'applicazione del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" che ha aggiornato e innovato i precedenti Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020;
- d) condividere le informazioni utili ad assicurare la legalità e la trasparenza in tutte le fasi di cambio d'appalti;
- e) promuovere un percorso di ridefinizione del modello di governance orientato alla trasformazione della filiera in un sistema sempre più sostenibile a livello sociale, economico e ambientale.

Art.3  
(Azioni)

1) **Tutte le Parti** si impegnano ad assicurare una governance efficace nell'ambito del settore della logistica.

2) la Regione del Veneto si impegna a:

- a) garantire, per il tramite di Veneto Lavoro, il monitoraggio sul mercato del lavoro a partire dai dati del Sistema Informativo Lavoro Veneto della filiera della logistica e dei servizi complementari (previa individuazione dei settori/territori da monitorare) tramite una elaborazione periodica finalizzata a misurare l'andamento occupazionale e, più in generale, esaminare le principali evoluzioni e criticità del settore anche con riferimento al sistema della cooperazione;
- b) valutare l'applicabilità di interventi di politiche attive volte all'informazione e alla formazione dei lavoratori, nonché di promozione della cultura della salute e della sicurezza e della responsabilità sociale d'impresa;
- c) mantenere e coordinare un tavolo di coordinamento regionale tra le Parti firmatarie del presente protocollo, quale agile struttura di governo delle attività oggetto dell'Intesa;
- d) favorire l'applicazione dell'art. 55 della Legge regionale n. 3/2009, e s.m.i., che promuove azioni rivolte a concedere contributi e incentivi solo alle imprese ed alle cooperative che rispettino le leggi in materia di lavoro e applichino integralmente i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

3) Le associazioni sindacali, datoriali e le centrali cooperative si impegnano nell'adozione di un modello di gestione degli appalti che preveda:

- a) la realizzazione di ogni attività utile per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del presente protocollo;
- b) la segnalazione tempestiva agli organi competenti di ogni anomalia che si dovesse verificare nei comportamenti delle imprese appaltanti e appaltatrici durante la gestione dell'appalto per quanto riguarda i trattamenti contributivi ed assicurativi, le retribuzioni e le normative applicate ai lavoratori;
- c) nel caso in cui si ravvisino possibili ipotesi di aggiudicazione con ribassi anomali, le medesime saranno segnalate agli Osservatori provinciali della Cooperazione competenti per territorio;
- d) l'attuazione di una specifica procedura nelle situazioni di cambio d'appalto in cantieri ritenuti di particolare rilevanza sociale - con eventuale richiesta di convocazione presso gli Osservatori competenti per territorio - che preveda:
  - ✓ la verifica della congruità, sostenibilità e aggiornamento periodico (secondo l'aumento del CCNL ed "leader" del settore della Logistica) del corrispettivo contrattuale rispetto al costo del lavoro da applicare così come previsto da condizioni normative e retributive

- derivanti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali, cooperative e sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale;
- ✓ la verifica della regolarità dell'impresa subentrante in merito al DURC e al DURF e ai versamenti di IVA e IRPEF, oltre agli adempimenti verso INPS e INAIL;
  - ✓ la verifica del rispetto delle norme di sicurezza, in particolare l'analisi del D.V.R. e del D.U.V.R.I.;
  - ✓ la verifica del possesso del Certificato Antimafia e dell'avvenuta revisione cooperativa;
  - ✓ la presentazione del rendiconto della formazione continua svolta dall'impresa subentrante ai lavoratori già in forza al momento della aggiudicazione del contratto;
  - ✓ la verifica dei termini di pagamento delle fatture da parte del committente a cadenza periodica non superiore a 3 mesi;
  - ✓ l'inserimento nei capitolati d'appalto della clausola sociale, per garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, al fine di determinare l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare, o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni economiche e normative del CCNL cd "leader" del settore della Logistica, sottoscritto dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 4  
(Comitato Tecnico)

1) La Regione del Veneto assicura le attività di coordinamento tecnico per l'attuazione del presente Protocollo. A tale proposito è costituito presso la Direzione Lavoro della Regione del Veneto un apposito Comitato Tecnico, composto da un rappresentante di ogni soggetto sottoscrittore del presente Protocollo.



2) Il *Comitato Tecnico* ha funzioni di monitoraggio delle azioni promosse in attuazione del presente accordo e viene convocato dalla Direzione Lavoro o su richiesta di almeno tre componenti.

Art. 5  
(Durata)

1) Il Protocollo ha durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o riproposto con eventuali modifiche o aggiunte, previa verifica dei risultati prodotti.

Art. 6  
(Trattamento dei dati personali)

1) I dati personali acquisiti al fine di dar seguito al seguente Protocollo saranno trattati dalla Regione Veneto e dalle Parti sociali nella loro qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 24 del regolamento UE 2016/679, unicamente per le finalità del presente Protocollo e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi in assenza di esplicita disposizione di legge. Tali dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del presente Protocollo.

2) I singoli titolari del trattamento assicurano che tali trattamenti sono effettuati in ottemperanza dei principi di liceità, trasparenza e correttezza, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali, previa adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

3) La liceità dei flussi di dati personali descritti nel presente Protocollo fa riferimento all'art. 6 lettera e) del Reg. UE 2016/679.

12/2021

- Regione del Veneto \_\_\_\_\_
- Veneto Lavoro \_\_\_\_\_
- CGIL Veneto \_\_\_\_\_
- CISL Veneto \_\_\_\_\_
- UIL Veneto \_\_\_\_\_
- Confcooperative Veneto \_\_\_\_\_
- Legacoop Veneto \_\_\_\_\_
- Confartigianato Veneto \_\_\_\_\_
- Confcommercio Veneto \_\_\_\_\_
- CNA Veneto/CNA Fita \_\_\_\_\_
- Confapi Veneto \_\_\_\_\_
- Federazione Autotrasportatori Italiani FAI Veneto \_\_\_\_\_